



Circolare informativa n. 08 del 09 giugno 2021

DECRETO SOSTEGNI BIS ACE Innovativa

L'art. 19 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (c.d. "Decreto Sostegni Bis") in vigore dal 26 maggio 2021 introduce il **beneficio ACE "Innovativo"**.

Trattasi di un potenziamento del beneficio ACE "ordinario" (fissato all'1,3% nel 2020) finalizzato all'incentivazione della patrimonializzazione delle imprese.

	ACE Innovativa
<i>Beneficiari</i>	<ul style="list-style-type: none">– società di capitali– società di persone in contabilità ordinaria– ditte individuali in contabilità ordinaria
<i>Coefficiente di remunerazione</i>	15%
<i>Base di calcolo (= rendimento nozionale) sul quale applicare la percentuale</i>	<p>Il 15% si applica sulla variazione in aumento del capitale proprio (incrementi – decrementi) rispetto a quello esistente alla chiusura del 31.12.2020.</p> <p>Rispetto all'ACE "ordinaria", gli incrementi del capitale proprio rilevano: - a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, quindi dal 01.01.2021 - per un ammontare massimo di 5 mln di euro - indipendentemente dall'importo del patrimonio netto che risulta a bilancio</p> <p>In presenza di un incremento del capitale proprio superiore a 5 mln, alla parte eccedente rispetto a quello esistente al 31.12.2010, si applica l'ACE "ordinaria" dell'1,3%.</p>
<i>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</i>	<p>Alternativamente:</p> <p>A. trasformato in credito d'imposta in tal caso l'importo del credito corrisponde all'aliquota Ires/Irpef applicata al "rendimento nozionale" <i>(ad esempio: società di capitali, incrementi del capitale proprio avvenuti nel 2021 € 1.000, credito d'imposta è pari al 24% di 1.000 = 240)</i></p> <p>Il credito d'imposta così determinato può essere utilizzato: - in compensazione nel mod. F24 - chiesto a rimborso - ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti</p> <p>B. utilizzato in deduzione del mod. Redditi 2022 per l'anno 2021</p>

<p><i>Caratteristiche del beneficio ACE sottoforma di <u>credito d'imposta</u></i></p>	<p>Il beneficio ACE trasformato in credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● richiede una <u>preventiva comunicazione all'Agenzia Entrate (in attesa del provvedimento attuativo)</u> ed è utilizzabile a partire dal giorno successivo: <ul style="list-style-type: none"> - al versamento dei denari - alla rinuncia/compensazione dei crediti - alla delibera dell'assemblea di destinare in tutto o in parte a riserva l'utile di esercizio ● non produce interessi ● va indicato nel mod. Redditi ● non è tassato ai fini Ires ed Irap ● non rileva ai fini del rapporto di cui alla deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, tuir) ● non operano i limiti alla compensabilità (700mila – nel 2021 innalzato a 2 mln – e 250mila per RU)
<p><i>Conseguenze in caso di <u>indebito utilizzo del beneficio ACE "Innovativo"</u></i></p>	<p>Brevemente: <u>se nei periodi d'imposta 2022 e 2023 la variazione in aumento del capitale proprio è inferiore rispetto a quella del 2021 su cui si determina l'Ace Innovativa, il beneficio deve essere restituito in proporzione.</u></p> <p>Più precisamente. Nel caso di utilizzo dell'Ace "Innovativa" sottoforma di <u>credito d'imposta</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➡ se, nel 2021, la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e quella del 2020 è inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta, il credito stesso deve essere restituito in proporzione a tale minore importo. ➡ se, nel 2022, la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2022 risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito stesso deve essere restituito in proporzione a tale minore importo. ➡ se, nel 2023, la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2023 risulti inferiore rispetto a quella del 2021, il credito stesso deve essere restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento 2023 rispetto a quella 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta già restituito nel 2022. <p>Nel caso di utilizzo dell'Ace "Innovativa" sottoforma di <u>deduzione in sede di dichiarazione</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➡ se, nel 2022 la variazione in aumento del capitale proprio è inferiore a quella del 2021, la restituzione è effettuata incrementando il reddito complessivo di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e la variazione in aumento 2022. ➡ se, nel 2023 la variazione in aumento del capitale proprio è inferiore a quella del 2021, la restituzione è effettuata incrementando il reddito complessivo di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio 2021 e la variazione in aumento 2023, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo effettuato nel 2022.